

**EUTANASIA E PROFESSIONE
VETERINARIA TRA INCREMENTO
DELLA POPOLAZIONE EQUINA
LEGALITÀ E CODICE
DEONTOLOGICO**

Premesse

Ripetutamente negli ultimi anni la Federazione è entrata nel merito del ruolo della professione.

Nel settore degli equidi lo ha fatto pubblicando oltre ad innumerevoli articoli su 30 giorni, due documenti impegnativi relativi, il primo alle malattie degli equidi soggette a denuncia¹ e il secondo al ruolo veterinario nel settore dell'ippica².

Con questo terzo documento la Federazione vuole iniziare ad affrontare il tema della difficoltà di gestione sanitaria dell'equide non-DPA a fine carriera ludico-sportiva da parte del medico veterinario in relazione a considerazioni che investono costantemente la sua coscienza deontologica. Il cavallo, per il percorso che lo lega al cammino dell'uomo, spazia in tutti i temi della convivenza tra uomo e animale mettendo il veterinario nelle condizioni di dover prestare la sua opera in contemporanea e sul medesimo animale in relazione a molti aspetti citati dal Codice Deontologico³ quali quello *“della prevenzione, della diagnosi e cura delle malattie degli animali, della conservazione e sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico, delle attività legate alla vita degli animali familiari e da competizione sportiva, della promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti, della promozione di campagne di educazione per un corretto rapporto uomo-animale e delle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi”*.

Diversamente da qualunque altra specie animale nella stragrande maggioranza dei casi il medesimo equide muove sia interessi economici che sentimenti, sempre forti, diventando l'oggetto di scelte che contemporaneamente devono rispondere a bisogni pratici e ideali e questo spesso al più altro grado di espressione per il valore simbolico che questo animale riveste. Egli è infatti contemporaneamente animale sportivo e d'affezione, da reddito e da compagnia, e, in ciascuna di queste categorie, può essere non-DPA ma anche DPA in virtù di considerazioni spesso non di solo pragmatismo, icona qual'è di status sociale e scelte di vita.

Ne consegue che nel curare quell'animale, come in nessun altro, il Medico veterinario dovrà sempre cercare di far coincidere le scelte terapeutiche in considerazione della salute dell'animale, dell'utilizzo che se ne vorrà fare ma anche del suo benessere oltreché, eventualmente della tutela della salute pubblica. In questo equilibrio il Medico veterinario nel non dover subordinare l'etica al pragmatismo dovrà avere chiara la sua *mission*

Questa *mission* oggi è sempre più spesso messa in crisi da interessi contrapposti, a volte inconciliabili che una scelta terapeutica tende a tutelare. Non sempre una terapia necessaria consentirà l'uso sportivo dell'animale o ne consentirà la possibilità di mantenimento della destinazione quale DPA. Non sempre quella scelta terapeutica troverà il proprietario concorde con il Medico veterinario rispetto alle aspettative prospettate di utilizzo dell'animale.

Negli animali d'affezione, più comunemente intesi, le scelte terapeutiche a favore della loro salute coincidono con la ricerca del benessere dell'animale. Negli animali da reddito le scelte terapeutiche a favore della loro salute coincidono con la loro funzione zootecnica e con la tutela della salute pubblica. In tutti e due i casi, per motivi diversi, queste scelte, operate dal Medico veterinario, a loro volta coincidono per lo più con le aspettative del proprietario. Nel settore degli equidi spesso il Medico veterinario si trova invece a dover decidere in contrapposizione con il desiderio del proprietario quando il benessere di un animale spesso longevo non ne consente più l'uso sportivo o quando una scelta terapeutica diventi incompatibile con il mantenimento di una funzione zootecnica.

¹ Malattie degli equidi soggette a denuncia http://www.fnovi.it/docsOpener.php?fp=files%2F3083_2008+-+DOSSIER+-+Malattie+equidi.pdf

² Documento FNOVI per il rilancio dell'ippica <http://www.fnovi.it/docsOpener.php?fp=files%2FFNOVI+-+Documento+per+il+rilancio+IPPICA.pdf>

³ Codice deontologico - <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=codice-deontologico>

A questo si aggiunga che svariati fattori concorrono ancora oggi troppo spesso alla scelta inconsapevole di non-DPA da parte di proprietari, scelta che precludendo l'avvio al macello di un animale a fine carriera sportiva, nel porre il problema del suo possibile destino, espone sempre di più il Medico veterinario a richieste di prestazioni pressanti e non sempre eticamente sostenibili di abbattimento eutanasi da parte di proprietari in difficoltà o insensibili di fronte all'ipotesi di mantenimento di un animale non più utilizzabile il cui impegno richiesto però non è paragonabile a quello di un'altra specie animale, quando diventa insostenibile.

Dalla consapevolezza che l'esercizio di simili pressioni siano inammissibili e inconciliabili con l'esercizio di una professione intellettuale quale quella medico veterinaria deriva la convinzione che la particolare condizione degli equidi in generale e del cavallo in particolare, sia un banco di prova di tenuta deontologica per tutta la professione.

In questo settore infatti, più che in altri, l'indipendenza intellettuale rischia di soccombere ai dettami di altri interessi

Interessi dettati non solo da scelte individuali ma anche sociali e che, in mancanza di un progetto politico per l'eventuale collocazione degli animali a fine carriera sportiva, riversano ancora una volta, sul Medico veterinario, tutte le pressioni.

Il problema non si presenta quale dilazionabile nel tempo se risulta veritiera l'ipotesi che quanto già sta accadendo in Italia⁴ e non solo⁵ sia da imputare proprio all'impossibilità di gestire il destino finale di equidi non-DPA giunti alla fine di una carriera ludico-sportiva se non con il loro mantenimento fino all'esaurimento del loro ciclo di vita.

Alla luce di quanto esposto la FNOVI intende confrontarsi sul tema della condizione di legalità esistente nella gestione di un equide non-DPA a fine carriera ludico sportiva, valutando se esista, come sostenuto da alcuni,⁶ la possibilità della loro eutanasi, quale sia e se sia valutabile, l'eventuale entità del problema.

La nostra professione non può eludere il dettame deontologico che riconosce l'animale come essere senziente.

Nondimeno conoscere gli aspetti della legalità nonché i numeri di un fenomeno sono premesse indispensabili per valutare il peso e le pressioni esercitate sulla professione e consentire alla Federazione di tracciare il proprio intervento a sostegno del Medico veterinario, della sua professionalità e del suo operare in scienza e coscienza.

⁴ITALIA 1 <http://www.laprovinciadico.com/stories/Societ%C3%A0%20e%20Costume/290329/>

ITALIA 2 http://cavallo2000.it/detail/cavalli_abbandonati_nasce_la_mappa_nazionale_del_rischio_equino-id_9566.htm

ITALIA 3 <http://www.chiliamacisegua.org/2010/03/30/busseto-cavalli-abbandonati-a-loro-stessi/>

ITALIA 4 <http://iltirreno.gelocal.it/grosseto/multimedia/2011/03/23/video/cavalli-abbandonati-il-video-dell-ente-nazionale-protezione-animali-28871534/1>

⁵IRLANDA

http://www.repubblica.it/solidarieta/shoot4change/2011/05/04/foto/una_fine_inaspettata_i_cavalli_abbandonati-15727048/1/?ref=HRESS-11

SPAGNA

<http://laverabestia.org/play.php?vid=1231>

⁶ [articolo Giulio Predieri- professione veterinaria-n° 32-2010-p 21\)](#)

Sommario

Premesse.....	2
Sommario.....	4
Introduzione.....	5
Analisi della legislazione.....	5
legislazione sull'anagrafe.....	5
legislazione europea.....	5
legislazione nazionale.....	6
legislazione sul farmaco.....	6
legislazione sulla macellazione.....	6
legislazione sul benessere.....	7
legislazione europea.....	7
legislazione nazionale.....	7
L.189/04 e gestione degli equidi.....	7
impianto normativo ed eutanasia.....	8
legislazione europea.....	8
Trattato di Lisbona.....	8
Convenzione di Strasburgo.....	9
legislazione nazionale.....	10
L.189/04 e destinazione finale degli equidi.....	10
L 201 del 2010 Ratifica della Convenzione di Strasburgo.....	10
Il Codice Deontologico.....	11
le regole deontologiche sono norme.....	12
Il Codice deontologico e l'eutanasia.....	12
Conclusioni sull'analisi della legislazione.....	12
I numeri dell'anagrafe per gli equidi non-DPA.....	13
obiettivi e metodi.....	13
attendibilità delle fonti.....	13
ISTAT.....	13
BDE.....	14
BDN.....	15
IZS Lazio e Toscana- dati sui prelievi dell'AIE.....	15
Conclusione sull'attendibilità delle fonti.....	15
calcolo delle entrate e delle uscite di equidi non-DPA.....	16
bilancio delle uscite.....	16
TABELLA delle \“uscite\“.....	16
calcolo delle entrate permanenti di equidi non-DPA.....	17
FISE.....	17
TROTTO.....	17
GALOPPO.....	18
ALTRI.....	18
Considerazioni.....	19
Conclusioni e proposte.....	20

Introduzione

Il cavallo è un animale con caratteristiche e peculiarità difficilmente rapportabili ad altri animali. Rispetto ad un cane, animale da compagnia per antonomasia, vive più a lungo è molto più ingombrante ed impegnativo, costa molto di più, muove maggiori interessi.

Rispetto al bovino, viene fatto riprodurre, allevato, detenuto, utilizzato per motivi che spesso non hanno nulla a che vedere, almeno per buona parte della sua vita, con la produzione di alimenti per l'uomo.

La legge si occupa di lui per “deroga” o per “normativa speciale” senza riuscire tuttavia mai ad “inquadralo” completamente.

Per chi tutti i giorni invece si confronta nella pratica con i problemi della gestione degli equidi è fondamentale riuscire ad orientarsi in merito alla duplice problematica che coinvolge gli equidi non-DPA ossia quella della loro gestione a carriera sportiva ultimata e quella della loro destinazione finale in una condizione di macellazione a lui preclusa in tutta Europa dalla legislazione vigente⁷.

Questo documento ponendosi l'obiettivo di analizzare lo stato dell'Arte in merito a questi problemi muoverà la propria analisi dalla valutazione dell'impianto normativo e dalla quantificazione del fenomeno.

Questo duplice fronte di analisi è mosso dalla considerazione che se le leggi sono l'insieme di regole da cui è assicurato l'ordine di una società al fine del raggiungimento dell'obiettivo che quella medesima società si è data, conoscerne le regole è fondamentale per conoscerne gli obiettivi; e conoscere i numeri di un fenomeno è a sua volta fondamentale per capire se quelle regole sono applicabili ed applicate, attuali ed attuabili, se consentiranno il raggiungimento dell'obiettivo, se sia necessario cambiarle e, in estrema ratio, se l'obiettivo sia quello giusto.

E' dunque fondante capire se le varie legislazioni si pongono il problema della gestione a fine carriera sportiva dell'equide non-DPA in funzione ad eventuali problemi di sovrappopolazione, di accoglienza territoriale, di gestione del benessere e anche di destinazione finale e in relazione alla specificità di questo status, se si, quali sono le regole fissate e per quali obiettivi

Il percorso di questo documento seguirà questa traccia.

Analisi della legislazione

La legislazione che vede coinvolto lo status di equide non-DPA contempla la normativa relativa all'anagrafe, al farmaco, alla macellazione, al benessere, all'abbattimento eutanasico e di necessità nonché alla pratica della deontologia professionale veterinaria.

A - legislazione sull'anagrafe

1) legislazione europea.

Il regolamento 504/2008/CE⁸ ha abrogato tutta la legislazione europea precedente in merito (dec. 93/623/CEE e 2000/68/CE). Gli obiettivi del Regolamento 504 sono chiari e indicati nelle considerate. Riguardano la necessità di identificare e registrare gli equidi in banche dati al fine del controllo delle malattie infettive e diffuse, del controllo della genealogia e della sicurezza alimentare.

⁷ si veda in merito il documento FNOVI [Condizione di equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo e art. 18 DM 5 maggio 2006](#)

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:IT:PDF>

Nessun accenno viene fatto dal legislatore europeo in merito allo status di equide non-DPA se non ai fini del controllo della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti.

Tuttavia l'art. 20 di questo Regolamento apporta un'importante innovazione a favore dell'opzione DPA. Infatti in tale articolo viene sancito come un equide DPA possa accedere in qualsiasi momento ce ne fosse bisogno ai farmaci autorizzati solo per non-DPA, dietro parere firmato sul passaporto dal veterinario curante e controfirmato dal detentore con un passaggio irreversibile, in quel momento, allo status di non-DPA.

2) legislazione nazionale

Gli obiettivi della normativa nazionale (DM 29/12/2009⁹) in merito all'anagrafe sono chiaramente elencati nella considerata e nell'art. 1: *tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza); tutela economica e valorizzazione del patrimonio zootecnico; fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni di equidi e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; assicurare la regolarità nelle corse dei cavalli nonché garantire efficienza ed efficacia nella gestione dei controlli sulle corse stesse; prevenire e controllare il fenomeno dell'abigeato.*

Fondamentale notare a questo proposito che anche qui la tutela del patrimonio zootecnico è associata all'epidemiosorveglianza e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e non alla valutazione di condizioni o scenari specificatamente legati allo status di equide non-DPA a fine carriera sportiva.

B - legislazione sul farmaco

Gli obiettivi della normativa nazionale e di quella europea sul farmaco veterinario sono assolutamente sovrapponibili.

In questo impianto normativo l'equide trova ampio spazio di interesse con deroghe e normative speciali.

Tutto l'impianto normativo sul farmaco, se pone particolare attenzione alla tutela della sicurezza alimentare arrivando a non consentire agli equidi non-DPA, l'accesso alle molecole della tabella 2 del Regolamento UE 2010/37¹⁰, molecole alle quali invece hanno accesso gli animali da compagnia, tuttavia favorisce e spinge verso la scelta DPA laddove fornisce, con l'art. 11 e con l'impianto speciale del regolamento 1950/06/CE, la possibilità di un utilizzo vastissimo di molecole per tutti gli equidi, DPA o non-DPA, in deroga all'uso a cascata, con motivazioni a vastissimo raggio che contemplano addirittura la sicurezza degli addetti, e non consentite neppure agli animali da compagnia laddove recita:

Articolo 2

Le sostanze essenziali possono essere utilizzate per condizioni patologiche specifiche, esigenze terapeutiche o scopi zootecnici specificati nell'allegato nel caso in cui nessun prodotto medicinale autorizzato per gli equidi o indicato nell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE produca risultati ugualmente soddisfacenti relativamente alla cura dell'animale, evitando sofferenze inutili per l'animale, o alla sicurezza degli addetti alle cure prestate all'animale¹¹.

C - legislazione sulla macellazione

⁹ [DM 29 dicembre 2009](#)

¹⁰ L'impianto normativo continua a citare il regolamento 2377/90/CEE che è stato abrogato dai Regolamenti 470/09/CE e 37/2010/UE. Il Reg 470 contiene gli articoli mente il 37 l'elenco delle molecole.

¹¹ A tal proposito, è notizia recdente che la Comunità europea intende allargare l'elenco delle molecole accessibili di cui al Reg. 1950/06/CE con le deroghe di cui alla Direttiva 82/2001/CEE

Questa Federazione ha già avuto modo di chiarire in un documento¹² in merito alla possibilità di abbattimento in un macello degli equidi non-DPA, come questa ipotesi non fosse percorribile. Si riporta qui un passaggio del documento:

“...la definizione di macellazione in tutta la legislazione europea e nazionale fa riferimento alla macellazione sempre e solo per uso umano.

Infatti nella definizione di macello del Regolamento CE 853/2004 del 29/4/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale all’art.1 par1.16. il legislatore si premura di definire precisamente il macello come stabilimento adibito alla macellazione e la toelettatura degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano.

Gli animali che entrano in un macello inteso come luogo dunque di produzione di alimenti per l’uomo deve essere giuridicamente e sanitariamente idoneo.

Giuridicamente deve essere un animale dichiarato macellabile per il consumo umano. Sanitariamente ne deve avere le caratteristiche.

La prima condizione è propedeutica della seconda in quanto il macello non può mai essere quel luogo deputato all’abbattimento degli animali inteso come soppressione fine a se stessa....”

D - legislazione sul benessere

1) legislazione europea.

Molto brevemente in riferimento alla complessità della materia, inquanto si è già avuto modo di scrivere in argomento¹³

La legislazione europea sulla tutela degli animali attualmente in vigore risale alla Direttiva 58/98/Ce, che indica chiaramente come l’obiettivo del legislatore europeo per il benessere sia volto ad appianare “le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza del mercato”.

L’Europa, in questa direttiva, non si fa portatrice di nessun concetto etico/culturale in merito al benessere degli animali. I soggetti interessati sono gli animali d’allevamento, definiti quali: “allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli”. Il legislatore europeo esclude dalla sua applicazione: “gli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni o manifestazioni o ad attività culturali o sportive”.

E’ dunque l’equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo (Dpa) il destinatario delle attenzioni europee.

L’impianto normativo europeo dunque non ha motivo, occupandosi di equidi DPA, di preoccuparsi per la loro gestione a fine carriera sportiva e di destinazione finale essendo contemplato per questi animali, lo sbocco del macello.

2) legislazione nazionale

La Direttiva europea è recepita in Italia, per gli equidi DPA, dal DLgs. 146 del 2001 che ne ricalca le orme senza nulla aggiungere.

In merito al tema della gestione dell’equide a fine carriera sportiva e di destinazione finale è la L.189/04 a modifica del C.P. che ci dà indicazioni in merito all’argomento e lo fa da tutti e due i punti di vista ossia della gestione e della destinazione.

- L.189/04 e gestione degli equidi :

¹² [Condizione di equide destinato alla produzione di alimenti per l’uomo e art. 18 DM 5 maggio 2006](#)

¹³ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoliId=664>

Armi spuntate in mano ai veterinari per il benessere degli equidi

la dicitura della L.189/04 a modifica dell'art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali) del titolo IX-bis del C.P. indica chiaramente con quale spirito debbano essere custoditi gli animali, equidi DPA o non-DPA compresi, durante tutto l'arco della loro vita, indipendentemente dall'attività che svolgono o dalla loro funzione.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Le deroghe a questo dettame sono contenute nell'art.3 della L.189/04 laddove nel C.P. viene inserito l'art. 19-ter- (leggi speciali in materia di animali):

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Per quanto attiene dunque alle condizioni di detenzione degli equidi a fine carriera sportiva nessuna deroga a questi obblighi compare dall'elenco positivo fatto dal legislatore.

E - impianto normativo ed eutanasia

1) legislazione europea

- Trattato di Lisbona

Dal 1° dicembre 2009 è in vigore il Trattato di Lisbona.

All'articolo 13 il Trattato recita:

*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle **esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.*

Il Trattato di Lisbona non aggiunge niente di diverso da quanto già evidenziato dalla legislazione fin qui esaminata ai fini degli obiettivi di questo documento inquanto la definizione di 'essere senziente' fornita dal Trattato è chiaramente da intendersi in senso biologico e non di diritto. Tutta la normativa comunitaria infatti mantiene inequivocabilmente saldo, in ogni sua espressione, il concetto di animale quale 'oggetto di diritto' e mai quale 'soggetto di diritto'.

Il dettame pur potendo apparire molto generico, per chi non conoscesse le legislazioni di molti paesi per i quali invece è rivoluzionario, è

contemporaneamente molto chiaro: rispetto della normativa nazionale laddove questa considera gli animali quali esseri senzienti e adeguamento della normativa nazionale laddove questa non avesse fatto proprio questo concetto nell'ordinamento nazionale.

Si potrà decidere di valutare se la nostra normativa abbia fatto proprio o meno questo concetto, ma, inequivocabilmente, alla luce del Trattato di Lisbona nulla emerge di nuovo in merito al fatto che laddove la Comunità non regolamenti specificatamente, l'obbedienza dovuta è quella alle leggi dello Stato di appartenenza.

- La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Più comunemente conosciuta come Convenzione di Strasburgo che introduce norme e sanzioni penali a protezione degli animali da compagnia, del 13/11/87, firmata dall'Italia il 13/11/87, ratificata con L 201 del 2010, entrata in vigore in Italia il 1/07/2011, non appartiene alle fonti normative dell'Unione europea.

Il Consiglio d'Europa quale organizzazione a sé, distinta dall'Unione europea promuove le sue iniziative per il tramite dell'adesione volontaria degli Stati.

La ratifica e l'entrata in vigore di questi atti, rivolti agli Stati, presuppone sempre l'adeguamento dell'ordinamento giuridico di quegli Stati a quei principi affinché questi abbiano applicabilità verso i cittadini¹⁴.

La ratifica con adeguamento del nostro ordinamento giuridico avviene con L 201 del 2010 (vedi oltre).

Fatta questa premessa, non di meno l'analisi dei contenuti in merito all'eutanasia, della Convenzione di Strasburgo consente di prepararsi a quelli che saranno i probabili scenari del futuro.

Per l'argomento qui trattato interessa, in prima battuta la definizione di animale da compagnia.

Articolo 1 – Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.

Questa definizione ripresa da alcune leggi regionali non chiarisce se tra questi debbano annoverarsi gli equidi non-DPA dato che per questi animali lo scopo economico che non consente la categoria del puro diletto non è dato solo dall'eventuale ricavato della macellazione ma anche da montepremi, attività riproduttiva, gestione in affidamento nei maneggi, ecc.ecc.

Anche volendo dunque eventualmente ipotizzare una loro appartenenza a questa categoria, quest'appartenenza richiederebbe circostanziati chiarimenti.

Il secondo aspetto della Convenzione di Strasburgo da esaminare riguarda il dettame dell'articolo 11

Articolo 11 – Uccisione

¹⁴ diversamente da quanto deriva, ai medesimi Stati, dall'appartenere alla UE, maggiormente dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e che vede il Diritto dell'Unione quale diritto stesso degli Stati rivolto ai singoli cittadini direttamente dall'Europa.

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all'uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze.. (Omissis)

Il testo della Convenzione non ritiene ammissibile l'eutanasia per ultimata carriera sportiva e, per le definizioni di emergenza, rimanda alla normativa nazionale esistente.

2) legislazione nazionale

- L.189/04 e destinazione finale degli equidi
La L.189/04 a modifica dell' Art. 544-bis. (Uccisione di animali) del titolo IX-bis del C.P. indica nel suo dettame le condizioni della destinazione finale degli animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Le deroghe contenute nell'indicazione dello "stato di necessità" sono chiarite dal medesimo art. 3 di cui sopra della L. 189/04:
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Altre deroghe si possono trovare elencate agli artt. 52 e 54 del C.P. intese quali *legittima difesa e lo stato di necessità per incolumità* e nella sentenza della Corte di Cassazione del 28/2/97 n°1010 quali, *ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile.*
Tra queste deroghe e in merito all'uccisione/abbattimento non è contemplata dunque mai *l'ipotesi di una carriera sportiva o affettiva portata a termine per il giudizio o il sentimento del proprietario, così come non riguardano l'impossibilità a far fronte ad un impegno economico in relazione ad una terapia prospettata.*¹⁵
- L. 201 del 2010 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Questa legge nel ratificare la Convenzione di Strasburgo, per quanto riguarda il dettame della L.189/04 a modifica dell' Art. 544-bis non va a modificarne le definizioni, ma solo ad inasprirne le pene.

¹⁵ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioarticoli.php?articoliid=276>
l'abbattimento degli equidi

Per quanto riguarda l'articolo 1 in merito alle definizioni di animale da compagnia e delle conseguenti possibili implicazioni per gli equidi, l'adeguamento normativo nazionale non aggiunge nulla a quanto già esaminato.

Per l'articolo 11 della Convenzione di Strasburgo, l'Italia non ha ritenuto di dover adeguare l'ordinamento nazionale introducendone i contenuti relativi (*Articolo 11 – Uccisione*) che comunque, come visto in precedenza, non prevedono l'abbattimento per ultimata carriera ludico-sportiva.

L'analisi rigorosa dell'impianto normativo, sia dell'Unione europea che nazionale, definisce le condizioni di uccisione degli animali.

L'elenco delle motivazioni è sempre legato al soddisfacimento di bisogni materiali dell'uomo quali quelli alimentari con la macellazione e, anche se in un contesto a volte esteso a quello sportivo, con la caccia e la pesca. Altre forme di uccisione ammesse, sempre per bisogni materiali dell'uomo, sono quelle delle necessità inerenti la sperimentazione, l'incolumità dell'uomo in caso di pericolo imminente e il rischio di un danno giuridicamente apprezzabile.

La legislazione fin'ora esaminata non considera mai nemmeno l'eutanasia per stati di sofferenza dell'animale stesso.

A rigor di legge dunque, la sanità e il benessere animale afferendo al diritto pubblico che non contemplando il vuoto normativo come invece quello privato, vieta ciò che non è espressamente consentito, consentirebbero l'eutanasia solo per i cani dei canili e i gatti in libertà in virtù del dettame della L.281/91 art. 2. pto 6 e 9

“...i cani ricoverati presso le strutture... possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasi ad opera di un Medico veterinario soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili”¹⁶

L'altro impianto normativo in cui si nomina l'eutanasia per evitare sofferenze agli animali è il Reg. 1/2005/CE laddove recita all'art. 23:” *Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori. ... qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia.”*

Mentre dunque si va sviluppando una sempre più vasta legislazione in merito alle condizioni di detenzione rispettose del benessere legate alle esigenze etologiche degli animali in vita, la legislazione relativa alla possibilità di abbattimento eutanasi degli animali in generale, e a maggior ragione dell'equide non-DPA, rimangono legate a ristrettissime casistiche accuratamente circostanziate, sia per ambiti che per specie, dal legislatore.

F - Il Codice Deontologico

L'impianto normativo della legge istitutiva degli Ordini delega loro, quali Enti sussidiari dello Stato, la tutela della legalità in ambiti inerenti le regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, quali regole vincolanti per gli iscritti agli Ordini e alle quali adeguare la loro condotta e la loro etica professionale¹⁷.

¹⁶ Il nuovo testo base della L.281/91 all'art. 6 sembrerebbe colmare questa lacuna per gli animali d'affezione, definiti però solo quali cani e gatti, consentendo il loro abbattimento eutanasi senza più vincolarlo al fatto di appartenere ad una struttura per i cani e ad una colonia per i gatti.

¹⁷ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioarticoli.php?articoliid=201>- la natura delle norme deontologiche di Maria Giovanna Trombetta-avv-Fnovi

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007, hanno stabilito che le regole deontologiche sono norme la cui violazione diventa “violazione di legge”¹⁸.

Il Codice deontologico assoggetta tutti i veterinari all’obbligo di impegno per la tutela degli obiettivi di sanità pubblica¹⁹ nella convinzione che la riserva professionale sia l’unica garanzia al loro raggiungimento²⁰.

1) Il Codice deontologico e l’eutanasia

Il Codice deontologico è dunque legge per i veterinari.

Per quanto concerne l’eutanasia, il nuovo Codice Deontologico²¹ approvato nella seduta del Consiglio nazionale del 11 giugno 2011, nel ribadire la riserva di attività in merito all’atto eutanasi come atto esclusivo del medico-veterinario, ne circoscrive la casistica, giustamente, come rispettosa della legalità

Art. 34 – Eutanasia – L’eutanasia dell’animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell’etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile.

Conclusioni sull’analisi della legislazione

Di tutto l’impianto legislativo esaminato, l’unico che sembra avere la percezione della necessità di controllare il problema della scelta di destinazione finale dell’equide, sollecitando quella DPA, è quello sul farmaco, laddove già la Dir. europea 82/2001, all’art. 10 par.3 recita:

In deroga all’articolo 11 la Commissione definisce un elenco di sostanze indispensabili per trattare gli equidi e per le quali il tempo d’attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CEE e 2000/68/CE (n.d.r. leggere ora Regolamento 1950/2006/CE).

La deroga all’art. 11 della Dir. contenuta nell’art. 10, consente così agli equidi DPA di poter accedere alle molecole dell’elenco di cui al Regolamento 1950/2006/CE²² e viene recepita tal quale dal nostro DLgs 193/2006.

In direzione opposta è andata invece la nota MinSal del 21/12/2007 n 15952 “Decreto Ministeriale 5 maggio 2006- Indicazioni relative all’identificazione degli equidi, alla modalità di gestione dello status di equide DPA e alla registrazione dei trattamenti farmacologici” laddove recitava: *Visto che la peculiarità degli allevamenti per affezione, ippico-sportivi, ecc. non pone gli allevatori stessi nella condizione ottimale per assolvere a tali obblighi (n.d.r. ruolo in-quanto Operatori della Sicurezza Alimentare) è consigliabile che in questa circostanza (n.d.r. quella di firmare l’opzione di*

¹⁸ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioarticoli.php?articoliid=593>- l’ordine di Trento si è chiesto se la deontologia abbia forza di legge di Alberto Aloisi Presidente Ordine dei Medici Veterinari di Trento e avv Daria Scarciglia

¹⁹ <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=codice-deontologico#t1>- Il Codice deontologico

²⁰ consiglio nazionale fnovi “legalità e professione veterinaria-firenze, 27 e 28 novembre 2010” i documenti della FNOVI- Eva Rigonat : <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-notizia&ricerca=&tipo=1&id=1363&nextpage=2&anno=2010>

²¹ <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=codice-deontologico#t1>- Il Codice deontologico

²² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:367:0033:0045:IT:PDF>

regolamento (ce) n. 1950/2006 della commissione del 13 dicembre 2006 che definisce, conformemente alla direttiva 2001/82/ce del parlamento europeo e del consiglio recante un codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso veterinario, un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi

destinazione finale) *gli allevatori optino per l'esclusione dei loro animali dalla produzione di alimenti per uso umano.*

Il resto della legislazione, anche laddove regolamenta in un qualche modo la gestione e la destinazione finale degli equidi, non lo fa mai in considerazione del loro essere non-DPA e con la volontà di prendere in esame la particolarità di questa condizione. Il legiferare, per gli equidi la possibilità di accedere allo Status di non-DPA e nell' avvicinarlo così a quello di un'animale d'affezione, non sembra tener conto delle problematiche emergenti che questo potrebbe comportare e che nulla hanno a che vedere con quelle fin'ora affrontate ne a livello nazionale ne a livello europeo per animali più tradizionalmente "da compagnia".

I numeri dell'anagrafe per gli equidi non-DPA

Vista l'apparente indifferenza dell'impianto legislativo ai temi della gestione a fine carriera sportiva e alla destinazione finale dell'equide non-DPA, capire i numeri diventa essenziale per definire modi e tempi di un eventuale interessamento ed intervento

A - obiettivi e metodi

Al fine di poter decidere è necessario valutare le fonti del dato e la loro attendibilità e l'eventuale possibilità di eseguire una qualche proiezione o ipotesi.

Un trend che indicasse un'inversione di tendenza nei numeri della popolazione di equidi presenti a livello nazionale non sarebbe comunque sufficiente a creare allarme da solo. E' necessario che l'analisi dei numeri possa fornire informazioni in merito alla possibilità o al verificarsi di accumulo di popolazione non-DPA priva dello sbocco del macello con un bilancio delle entrate e delle uscite di equidi non-DPA in rapporto tale da poter far ipotizzare un rischio in merito ad epidemiosorveglianza e benessere animale.

B - attendibilità delle fonti

Le principali fonti da cui attingere il dato sono:

- 1) ISTAT
- 2) BDE
- 3) BDN
- 4) IZS Lazio e Toscana- dati sui prelievi dell'AIE

1) ISTAT

Il censimento generale dell'agricoltura ha luogo ogni 10 anni e il 2010 ha visto la partenza della VI° edizione i cui risultati saranno pronti alla fine del 2011.

Attualmente dunque dobbiamo fare riferimento al V° censimento ossia a quello svolto nel 2000. Nello stesso anno l'emanazione del DLgs 336 nel 1999 riporta le ASL nelle aziende equine imponendone la registrazione. In quell'occasione uno studio di popolazione fatto in un campione di 9 Comuni dell'Emilia Romagna confronta i dati pubblicati dall'ISTAT con i dati del censimento aziendale e di numero di capi dei servizi veterinari.

Il confronto parla chiaro: nel 2000 i dati ufficiali e i loro utilizzatori non sanno non solo quanti equidi siano presenti sul territorio ma nemmeno dove e quante siano le aziende.

La ragione di questo scarto è dovuta al fatto che l'ISTAT rifà come fonte, alle Camere di Commercio alle quali sono notoriamente registrate solo aziende con equidi che in un qualche modo della detenzione degli equidi faccia impresa. In tal modo vengono esclusi

tutti gli equidi non registrati²³, ossia di basso valore economico ma anche, paradossalmente equidi di altissimo valore che però non vedono riconosciuto il loro studbook in Italia come ad es. tutti gli equidi di razze americane. Per la tabella qui sotto è il caso dell'unico equide registrato dall'ISTAT nel Comune di Vignola che paradossalmente era una fattrice ricevente trottratrice di ormai nessun valore in un allevamento tra i più prestigiosi d'Italia di quarter horses che nei dati ISTAT non compaiono. Nessun altro allevamento a Vignola deteneva allora equidi registrati.

Comune	N° Equidi dati ISTAT	N° Equidi dati USL
	2000	2000
Castelnuovo R	9	65
Castelvetro	53	108
Guiglia	57	100
Marano s/P	17	68
Montese	59	89
Savignano s/P	17	44
Spilamberto	16	51
Vignola	1	45
Zocca	52	107
TOTALE	281	697

Comune	N° Aziende dati ISTAT	N° Aziende dati USL
	2000	2000
Castelnuovo R	6	12
Castelvetro	8	29
Guiglia	12	19
Marano s/P	5	14
Montese	23	27
Savignano s/P	7	14
Spilamberto	7	18
Vignola	1	27
Zocca	16	28
TOTALE	85	188

Alla luce di queste considerazioni è evidente che il dato fornito dall'ISTAT²⁴ nel 2000 ossia di un patrimonio nazionale di 316.000 cavalli risulta difficilmente credibile. Secondo i dati ISTA a fine 2009 gli equidi presenti in Italia sarebbero stati 384.127²⁵

2) BDE

La Banca dati equina dovrebbe essere gestita dall'Unire e dovrebbe raccogliere i dati propri dell'UNIRE²⁶ per il L.G. del sella italiano, stud book del puro sangue inglese e libro genealogico del cavallo trottratore, oltre a tutti i dati inseriti dalle APA²⁷ in merito agli equidi iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici tenuti dalle AIA oltre ai dati degli equidi non registrati.

In realtà la BDE non risulta ancora accorpata.

²³ per equide registrato si intende come da definizione normativa, equide iscritto o passibile di essere iscritto ad un libro genealogico o ad un registro anagrafico; in buona sostanza gli equidi con una genealogia certa e registrata.

²⁴ http://www.census.istat.it/censimenti/Agricoltura/fascicolo_Italia_ediz_2_finale.pdf

²⁵ [ISTAT equini Regione per Regione](http://www.istat.it/it/temi/agricoltura/ISTAT-equini-Regione-per-Regione)

²⁶ <http://www.unire.it/index.php/cavallior>

²⁷ <http://www.anagrafeequidi.it/>

Molti equidi con passaporti rilasciati precedentemente all'anagrafe e morti risultano ancora in vita in tutte le banche dati.

Molti passaporti FISE e ASL non sono stati riversati, dai loro proprietari, nella BDE per il tramite delle APA.

Molti equidi sono ancora senza passaporto.

Sommando i dati AIA+UNIRE ad oggi si avrebbero:

346.997 APA²⁸ +
159.159 UNIRE sella²⁹ +
130.649 UNIRE Galoppo +
169.663 UNIRE Trotto

806.468 equidi

dato non paragonabile con quello dell'ISTAT di 384.127 equidi a fine 2009³⁰

La BDE dell'APA contiene anche l'elenco delle aziende Comune per Comune³¹ con il dettaglio degli equidi registrati in BD.

Al link: <http://www.anagrafeequidi.it/index.php?id=214> fornisce anche il n° di aziende, provincia per provincia

3) BDN

Al sito della BDN del Centro di riferimento Nazionale di Teramo i dati contengono solo il numero delle aziende equine presenti provincia per provincia e non comune per comune e nemmeno il numero di equidi.

[BDN equini Teramo](#)

4) IZS Lazio e Toscana- dati sui prelievi dell'AIE alla pagina

http://www.izslt.it/izs/modules/sections/sito/IZS/centri_referenza/craie/considerazioni_P_S_AIE_2009.pdf

si possono trovare i dati sui prelievi eseguiti negli anni 2007-2008-2009³².

Anche volendo ammettere che alcune Regioni avevano già usufruito con la precedente ordinanza sull'AIE della possibilità di eseguire prelievi biennali, il dato massimo registrato di prelievi nel 2008 di 258.270 campioni mal corrisponde al dato ISTAT del 2009 e coprirebbe a mala pena, in termini di numeri, gli equidi registrati dalle APA lasciando fuori tutti quelli UNIRE.

Conclusione sull'attendibilità delle fonti: non abbiamo il dato.

A coronare il tutto, nessuna Banca dati tiene il conto, o pubblica il dato, del numero degli equidi DPA e non-DPA.

Ma anche se così non fosse, non sarebbe, in questa condizione di censimento, attendibile.

²⁸ statistiche APA al 7/8/2011

²⁹ il dato è stato ottenuto non mettendo nessun riferimento nella stringa di ricerca della BD Unire. In tal modo il sistema rispondendo: "Ho trovato 159159 Cavalli. Limitare i criteri di ricerca." fornisce il dato di tutti gli animali iscritti. Lo stesso procedimento è stato fatto per tutte le categorie Unire. I dati sono del 7/8/2011.

³⁰ Il 6° censimento dell'agricoltura nel fornire i dati provvisori non contempla ancora la tematica degli equidi. Nessun dato disponibile.

³¹ [elenco aziende BDE APA Comune per Comune](#)

³² altri dati generali non sono reperibili sul sito in data 7/8/2011

C - bilancio delle entrate e delle uscite di equidi non-DPA

In queste condizioni è evidente che qualsiasi analisi può avere solo lo scopo di stimolare un'accelerazione dell'anagrafe al fine della conoscenza del problema, e il dibattito in seno alla categoria, al fine di sensibilizzare e preparare le coscienze in previsione di un eventuale trend che richieda una seria presa di posizione senza che questo trovi i **Medici veterinari** impreparati.

C1- calcolo delle uscite definitive dal territorio come macellazioni e esportazioni

Con queste premesse si tratta di capire quanti equidi nazionali mediamente “escono” dal territorio, all'anno diretti verso il macello o fuori dall'Italia, e quanti ne vengono immessi in modo definitivo senza trovarvi sbocco.

Volendo rimanere ai dati ISTAT questi ci danno come media di equidi “usciti” intesi quali macellati ai quali si sommano gli esportati una media annua negli ultimi 3 anni di 40.825 cavalli (vedi tabella)

Questo numero di uscite fatto soprattutto di macellazioni ha consentito fin'ora di mantenere un'equilibrio territoriale.

TABELLA delle “uscite” intese come macellazioni ed esportazioni³³³⁴

anno	cavalli macellati*	equidi importati**	differenza di provenienza nazionale macellati	di esportati***	“uscite permanenti” annuali
2009	82.331	45.757	36.574	755	37.329
2008	97.648	53.448	44.200	738	44.938
2007	98.921	59.476	39.445	765	40.210
valori medi			40.073	752	40.825

* esclusi asini muli e bardotti

* si ammette qui per eccesso che tutti gli equidi importati siano stati destinati alla macellazione dato che le tavole ISTAT li accomunano sotto il titolo: “Dati mensili sul commercio estero degli animali vivi e delle carni” e si presume che siano tutti cavalli

*** le esportazioni italiane sono tutte da “vita”

Di questi equidi macellati uno studio³⁵ indica come in Italia nel 2006 gli allevamenti delle razze allevate per la carne erano pari a 985, distribuiti in 54 province per una presenza totale, fattrici comprese di 5906 capi³⁶. **Questo significa che in Italia, ogni anno, nell'ultimo triennio, sono stati macellati mediamente e approssimativamente 34.919 equidi all'anno, provenienti dal circuito degli equidi a vario titolo non allevati per la produzione della carne (40.073-5.906=34.167).**

Prendendo per buono il dato ISTAT che da una presenza di 384.127 equidi sul nostro territorio a fine 2009, il valore medio di 40.073 equidi macellati mediamente nell'ultimo triennio corrisponde ad un 10,43%. **Il che significa che se tutti gli equidi dovessero**

³³ Dati ISTAT macellati-

http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/dawinci.jsp?q=plAMR0000010000010000&an=2004&ig=1&ct=603&id=8A|10A|71A

³⁴ si ringrazia ASSOCARNI per le elaborazioni dei dati forniti su fonti ISTAT

³⁵ lavoro presentato dalla professoressa E. Duranti al convegno di circolo (bn) del 17 gennaio 2008.

³⁶ il dato sembra compatibile con un calcolo della somma degli equidi di razze da carne iscritti ai libri genealogici dichiarato dalla BDE delle APA.

diventare non-DPA in meno di 10 anni il patrimonio equino nazionale si ritroverebbe raddoppiato.

Ma, come abbiamo visto gli equidi non sono 384.127 bensì 806.468....

C1- calcolo delle entrate permanenti di equidi non-DPA

Mentre i dati per le “uscite permanenti” sono abbastanza evidenti e attendibili, molto più difficile risulta elaborare i dati delle “entrate permanenti” intese, come specificato più sopra, come quelle degli equidi non-DPA a fine carriera (qualunque sia il tipo di “carriera”) per le quali in questo documento ci si è avvalsi di dati parziali e dell’esperienza degli operatori e colleghi nei vari settori di competenza. **I dati che verranno qui evidenziati sono da ritenersi per difetto in quanto dati di settori parziali noti agli operatori e sono:**

- 1) FISE
- 2) TROTTO
- 3) GALOPPO
- 4) ALTRI (Enti sportivi non associati CONI, manifestazioni storiche, F.I.G.S, animali da diporto, monta americana in molte discipline...)

- 1) FISE³⁷

Gli animali presenti in concorso sono 60.000 ai quali si aggiungono 40.000 equidi presenti nelle strutture FISE che non accedono ai concorsi per un totale di 100.000 cavalli.

Di questi il 60% è non-DPA.

Il ricambio è considerato del 20% ogni 10 anni.

Annualmente dunque la FISE immette definitivamente sul territorio nazionale 1.200 cavalli all’anno

- 2) TROTTO³⁸

Il mondo dell’allevamento del trotto del Nord Italia, che è il più consistente, ha fatto la scelta nel 90% dei casi per il non-DPA. La regola viene rispettata per il 90% per i nuovi nati. Il calcolo di un 60% di non-DPA in questo momento nella popolazione dei trottatori è sicuramente un dato valutato per difetto.

Le fattrici sono state valutate tutte non-DPA in-quanto la scelta DPA per una fattrice risulterebbe non corretta visto che la sua produttività è ripetuta nel tempo ed il frutto del suo prodotto (puledro) è a medio o lungo termine.

Tabella trottatori medie triennio(2009-2008-2007)

categoria	DPA + non-DPA	non-DPA presenti	entrate permanenti/anno
trottatori in pista	12.000	7.200 =60%	* 1.598
media nati	4.430	2.662 =60%	** 1.061
fattrici	5.000	5.000 =100%	*** 100
esuberi da corsa	3.000	1.800 =60%	? 180
esuberi fattrici	1.250	1.250 =100%	?? 120
TOTALE	25.680	17.912	3.059

³⁷ dichiarazioni Sottosegretario Francesca Martini Fiera di Verona 2010

³⁸ si ringraziano Paola Gulden della Società Scientifica SIVE, Paolo de Iulius-UNIRELAB, Roberto Brischetto dell’allevamento Il Grifone <http://www.allevamentoilgrifone.it/home/index.html>

* il calcolo è stato fatto in base al dato che il 60% dei nati va a sostituire ogni anno un equivalente numero di cavalli in pista che al 60% sono non-DPA

** corrisponde al 60% di quel 40 % dei puledri che non entrato in pista dei nuovi nati

*** calcolate su un ricambio del 20% ogni 10 anni

? corrisponde ad animali presenti di cui bisogna aspettare la morte naturale o per gravi ed incurabili patologie. Si è ipotizzato di smaltirli in 10 anni

?? come sopra

3) GALOPPO³⁹

Molte delle considerazioni del trotto valgono per il galoppo con la differenza che il 50% dei nati va a sostituire animali uscenti anziché il 60%.

I dati pervenuti fanno riferimento al triennio 2006-2007-2008 anziché a quello 2007-2006-2005.

Tabella galoppatori medie triennio(2007-2006-2005)

categoria	DPA + non-DPA	non-DPA presenti	entrate permanenti/anno
galoppatori in pista	47.669	28.601=60%	* 590
media nati	1.968	1.181=60%	** 590
fattrici	non pervenuto		
esuberanti da corsa	non pervenuto		
esuberanti fattrici	non pervenuto		
TOTALE	49.637	29.782	? 1.180

* il calcolo è stato fatto in base al dato che il 50% dei nati va a sostituire ogni anno un equivalente numero di cavalli in pista che al 60% sono non-DPA

**corrisponde al 60% di quel 50 % dei puledri che non entrato in pista dei nuovi nati

? il dato è sicuramente da considerarsi per difetto

4) ALTRI

La stima di questa categoria può essere fatta solo per differenza non essendoci nessuno interessato a tenere un suo conteggio.

All'interno di questa categoria si è stimato, del tutto arbitrariamente e solo in funzione del "sentire" di un certo numero di colleghi del settore con vasta esperienza, un 40% di non-DPA con un'uscita definitiva dal settore, e dunque entrata permanente come fine carriera, altrettanto approssimativamente valutata attorno ai 20 anni.

Tabella stima numerica ALTRI e ALTRI non-DPA

categorie	equidi	non-DPA	entrate permanenti/anno
ISTAT 2009	+ 384.127		
FISE	- 100.000		
TROTTO	- 25.680		
GALOPPO	- 49.637		
CARNE	- 5.906		
ALTRI	= 202.904	81.162	1.624

C3- bilancio tra entrate permanenti di equidi non-DPA e uscite permanenti

³⁹ si ringraziano Paola Gulden della Società Scientifica SIVE, Paolo de Iulius-UNIRELAB e Francesco Chiarotto dell'ANAC http://www.anacpurosangue.com/nuovasede_ANAC.htm

Il bilancio tra entrate ed uscite deve dare un'indicazione di quanto "accumulo" di equidi non-DPA si possa preventivare paragonandolo a quello degli equidi nazionali macellati ogni anno e che hanno costituito per un valore di 34.919 unità/anno nel triennio 2007-2008-2009 "una valvola di sfogo" alla presenza di equidi a vario titolo a fine carriera. L'analisi del dato non può assolutamente tener conto del numero di animali morti in azienda in quanto questo dato non è mai stato registrato da nessuna Banca dati.

Tabella bilancio tra entrate permanenti di equidi non-DPA e uscite permanenti/anno

categorie	uscite	entrate
macellati di provenienza nazionale non allevati per la carne	34.919	
esportati	752	
FISE		1.200
TROTTO		3.059
GALOPPO		1.180
CARNE		0
ALTRI		1.624
TOTALE	35.671	7.063

Se l'attuale valore di 7.063 equidi rappresenta apparentemente "solo" l'1,84% del patrimonio equino nazionale calcolato dall'ISTAT nel 2009 e pari a 384.127 equidi (sempre che questo dato sia attendibile) da questo dato, calcolato per difetto e senza valutare in un primo e così approssimativo approccio, gli effetti acceleratori di curve esponenziali (come ad es. la riproduzione degli equidi in entrata permanente), emerge che nel giro di 5 anni e ipotizzando che il trend delle macellazioni non cali, il numero degli equidi non-DPA supererà il numero dei macellati di provenienza nazionale iniziando un accumulo fortemente squilibrato sul territorio.

Considerazioni

L'obbligo di scelta di destinazione finale degli equidi voluto dalla normativa a tutela della sicurezza alimentare, nel far corrispondere all'opzione non-DPA per gli equidi un più ampio utilizzo del farmaco, non ha incontrato una legislazione che, contestualmente, si ponesse e risolvesse il problema dell'accumulo di popolazione derivante da una preclusione alla loro macellazione.

L'analisi della legislazione sia nazionale che europea infatti non consente di sostenere che per loro sia ammesso l'abbattimento eutanatico per ultimata carriera ludico-sportiva.

L'incertezza dei dati ora disponibili, e la loro valenza, non giustificano prese di posizioni allarmistiche in merito ad un rischio legato all'epidemiologia per un sovraccarico imminente di popolazione.

Tra i vari problemi che si pongono, il più pressante sembra essere quello del benessere animale per un accumulo di popolazione dovuto ad una mancata comprensione o conoscenza della legge sul farmaco.

Il problema del benessere si pone successivamente, causa l'impreparazione dei proprietari ad affrontare la gestione dell'equide per un arco di tempo molto più lungo di quanto preventivato al momento della presa in carico dell'animale. Gli equidi non-DPA a fine carriera intesi come equidi non più in grado di svolgere il ruolo per cui sono stati acquistati ma ancora in ottimo stato di salute, non trovano sbocchi di acquirenti. Allevatori, proprietari e detentori devono allora affrontare il problema del reperimento di strutture ospitanti, di costi non preventivati e di perdite economiche, quando per le più svariate e legittime motivazioni non possono più gestire un equide la cui vita può protrarsi anche per 30 anni, che non ha l'ingombro e il costo di un cane e che non trova per ora, strutture equivalenti ai canili alle quali essere destinato.

Conclusioni e proposte

La complessità degli interessi in campo, la varietà delle condizioni del rapporto uomo animale e le divergenze delle emozioni che coinvolge, l'assoluta peculiarità dell'impegno che il cavallo richiede a chiunque gli si avvicini, per l'evidenza dei problemi che pone, non consentirà a lungo, a nessun attore in campo, di farsi portatore di principi affermati in assenza di una rigorosa analisi culturale e numerica del fenomeno da un lato, e di atteggiamenti di cecità ed opportunismo dall'altro.

La convinzione della Federazione, che nasce da questo documento, è che sia maturo il tempo di operare scelte coraggiose, prive di ipocrisie e assolutamente innovative per evitare su questo tema un conflitto sociale e un collasso del settore nel quale la Professione rischia di rimanere stritolata.

Oggi i dati del censimento infatti non parlano più di 300.000 equidi ma già di più di 800.000 confermando in pieno le previsioni fatte nella relazione al Consiglio nazionale FNOVI del 2008⁴⁰ in merito alla stima della reale popolazione equina italiana.

Tale dato fa presupporre che la pressione sulla professione veterinaria sia già ora molto più alta di quanto prospettato in merito alla destinazione finale degli equidi non-DPA per ultimata carriera ludico-sportiva.

La FNOVI, nell'intento di adempiere alla sua funzione di Ente sussidiario dello Stato sottopone questo documento ai Ministeri competenti e ai vari stakeholders chiedendo la conclusione dell'iter della normativa sull'anagrafe e la sua piena applicazione oltre all'avvio dell'emanazione di una legislazione di reale tutela del benessere degli equidi, che contempli anche l'equide non-DPA e un iter formativo obbligatorio che consenta una scelta di destinazione finale consapevole.

Questo percorso ovviamente nulla toglie alla necessità di dover rivedere tutta la normativa sull'eutanasia degli animali. L'attuale impianto normativo, come sottolineato nel documento, nega la legittimità dell'atto eutanasico da parte del Medico veterinario in un'ampia casistica di situazioni che invece necessitano urgentemente di essere normate senza che questo vada a scalfire in alcun modo la convinzione che l'abbattimento per ultimata carriera ludico-sportiva di un animale rimane deontologicamente inaccettabile.

Anagrafe efficace, efficiente, finalizzata anche al benessere, legislazione sul benessere in linea con i problemi, vaste campagne di informazione, formazione impegnata ed intelligente per professionisti e detentori a qualsiasi titolo, sono strumenti che consentiranno prima e meglio di una presa di posizione pro o contro l'abbattimento, di esercitare la professione medico veterinaria in scienza e coscienza nel rispetto del benessere, della sanità animale e della sicurezza alimentare.

⁴⁰ http://www.ordineveterinari.re.it/NOVITA/relazione_presidente_CN_fnovi_aprile_2008.pdf : *“La Popolazione equina italiana secondo i dati ufficiali ISTAT 2006, in assenza di anagrafe è di 318.136 equidi; invece i dati stimati cadono in un range che va da 700.000 a 1.100.000 equidi. Anche volendo ammettere il divario minimo, i dati indicano chiaramente l'impossibilità in queste condizioni di gestire sia la sanità pubblica che la sicurezza alimentare.”*